Comune di Biassono

UFFICIO DI PIANO
AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA

Ufficio Unico dei Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza

Via San Martino, 9
20853 Biassono MB

www.biassono.org
biassono@pec.it

tel 039 2201090-89-88
info@ambitocaratebrianza.it

PROPOSTA CONTRATTUALE PER SPONSORIZZAZIONI

Spettabile

Gelsia S.r.l
Via Palestro 33
20831 Seregno (MB)

Contratto di sponsorizzazione per evento benefico "#IoRispetto Walk&Run - Camminata contro la violenza sulle donne"

Egregi Signori,

facendo seguito alle intese intercorse, Vi sottoponiamo la seguente proposta di

Contratto di sponsorizzazione

tra

Comune di Biassono, capofila dell'Ambito di Carate Brianza (di seguito, per brevità "**lo Sponsorizzato**"), C.F 02336340159, P. I.V.A. 00733850960, con sede in Via San Martino 9, 20853 Biassono (MB), in persona della Responsabile dell'Ufficio di Piano Ambito Carate Brianza (in ragione del decreto del Sindaco di Biassono n. 29 del 29.12.2022 con cui veniva riconfermata Responsabile di Servizio e Capo Settore dell'Ufficio di Piano in base al D. Lgs. 267/2000 ed al vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi), Legale Rappresentante pro tempore, dott. ssa Veronica Borroni

e

Gelsia S.r.l (di seguito, per brevità "**la Società**"), P. I.V.A. 05970420963, con sede legale in Via Palestro 33 20831 Seregno (MB), in persona del Presidente, dott. Massimiliano Riva;

PREMESSO CHE

(a) lo Sponsorizzato ha come fine istituzionale la programmazione, progettazione e realizzazione dell sistema locale dei servizi socio assistenziali ina maniera associata per 13 Comuni (Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza);

(b) lo Sponsorizzato ha ideato un'iniziativa (di seguito per brevità "**Iniziativa**") per sostenere le donne che hanno subito violenza e sensibilizzare la cittadinanza sul tema del rispetto di genere;

(c) lo Sponsorizzato ha formalmente attestato, ai sensi del D.P.R. 445/00,
- **(1)** di non ricadere nelle condizioni di cui all'art. 80 d.lgs. 50/16 e
- **(2)** che non sono in corso procedimenti penali a carico delle figure rilevanti dello stesso Sponsorizzato come indicate da medesimo art. 80 d.lgs. 50/16;

(d) lo Sponsorizzato gestirà il coordinamento, anche grafico, di tutte le forme di comunicazione comunque afferenti all'Iniziativa;

(e) l'Iniziativa consiste in una camminata con due percorsi di 7 e 2 km di lunghezza con partenza e arrivo presso Villa Filippini a Besana in Brianza (MB), passando dai Comuni di Renate, Veduggio con Colzano

e Briosco. Lungo il percorso e all'arrivo saranno organizzati ristori, banchetti ed iniziative sul tema del rispetto di genere per le famiglie del territorio e verranno esposti i lavori del progetto "Un'altra storia" rivolto alle scuole del territorio sul tema del linguaggio inclusivo, per un investimento complessivo stimato in € 5000 (euro cinquemila);

(f) lo Sponsorizzato ha individuato nella Società lo Sponsor cui rivolgersi;

(g) lo Sponsorizzato ha quindi chiesto alla Società se fosse di suo interesse partecipare alla Iniziativa, attraverso una sponsorizzazione;

(h) la Società, da sempre vicina alle esigenze del territorio, si è dichiarata disponibile a compartecipare alla Iniziativa attraverso una sponsorizzazione di natura economica.

(i) a fronte della sponsorizzazione della Società, lo Sponsorizzato ha assicurato a questa che darà adeguata evidenza del ruolo della Società, anche attraverso la promozione del logo di Gelsia su tutto l materiale cartaceo stampato e distribuito (manifesti, locandine, volantini) sulla pagina del sito www.goodmorningbrianza.it dedicata all'evento e sui canali social degli organizzatori e dei suoi partner. A discrezione dello sponsor sarà possibile posizionare delle brochure/volantini sui tavoli presenti a Vila Filippini (sede di partenza/arrivo dell'iniziativa);

(j) a mezzo del presente accordo (di seguito per brevità, l'"Accordo"), lo Sponsorizzato e la Società intendono regolare e disciplinare i propri reciproci rapporti in relazione alla sponsorizzazione dell'Iniziativa secondo quanto infra convenuto;

tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano

quanto segue:

1. **Valore delle premesse e degli allegati**
   1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante dell'Accordo.
2. **Oggetto**
   2.1. L'Accordo ha ad oggetto la sponsorizzazione della Iniziativa e disciplina il ruolo e l'attività di ciascuna delle Parti.
3. **Obblighi dello Sponsorizzato.**
   3.1. Manlevando integralmente la Società, lo Sponsorizzato curerà, a proprie spese ed oneri, tutti i rapporti con gli enti pubblici a vario titolo competenti a esprimersi in ordine all'Iniziativa, ivi inclusi, a titolo d'esempio, i 13 Comuni dell'Ambito di Carate Brianza, la Regione. Lo Sponsorizzato curerà pure l'ottenimento a titolo definitivo di tutti i provvedimenti, pareri, determinazioni e/o altri titoli, pubblici e/o privati, comunque denominati, occorrenti e/od opportuni per la realizzazione dell'Iniziativa.
   3.2. Lo Sponsorizzato presterà, a propria cura e spese, attività di promozione in favore della Società, pure mediante prestazione di servizi ed esposizione dei marchi e/o altri segni distintivi della Società nel rispetto di quanto previsto all'art. 5. Lo Sponsorizzato curerà pure l'ottenimento a titolo definitivo di tutti i provvedimenti, pareri, determinazioni e/o altri titoli, pubblici e/o privati, comunque denominati, occorrenti e/od opportuni per l'attività di promozione in favore della Società di cui al presente Accordo. Lo Sponsorizzato, sempre al fine di dare visibilità all'immagine aziendale della Società ed evidenza del ruolo svolto dalla medesima, agirà nel modo che segue:

   a) farà produrre e distribuirà n. 400 manifesti, 500 locandine e 10000 volantini;

Via San Martino, 9
20853 Biassono MB
www.biassono.org
biassono@pec.it
tel 039 2201090-89-88
info@ambitocaratebrianza.it

b) riporterà sul materiale informativo relativo alla Iniziativa e sul proprio sito web il logo della Società con la dicitura "Sponsor";

c) consentirà alla Società, che ne avrà quindi facoltà, di dare pubblicità della propria partecipazione all'Iniziativa, anche attraverso la possibile pubblicazione sul sito *web* della Società della notizia dei segni distintivi dello Sponsorizzato;

d) la Società sarà nominata, sempre al fine di promuoverne l'immagine, quale sponsor dell'Iniziativa, in tutte le pubblicazioni afferenti a questa, ivi inclusi i comunicati stampa, negli eventi pubblici e nelle conferenze stampa organizzate e in ogni manifestazione in cui lo Sponsorizzato sia coinvolto;

e) la Società sarà nominata in tutte le trasmissioni e pubblicazioni sui *media* e sui *social* da parte dello Sponsorizzato quale sponsor della Iniziativa, sempre onde promuovere l'immagine della medesima Società.

L'attività di promozione come sopra delineata sarà posta in essere sempre salvaguardando immagine e decoro della Società.

3.3. Lo Sponsorizzato assicura in ogni caso adeguata visibilità alla partecipazione e all'attività prestata da parte della Società all'Iniziativa, prevedendo spazi di promozione, presenza nei momenti istituzionali e sui media, apposizione del logo della Società sugli strumenti comunicativi e tutto quanto necessario all'adeguata promozione dell'immagine della Società.

3.4. Lo Sponsorizzato in ogni caso interpellerà sempre previamente la Società circa le modalità di promozione dell'immagine di questa e dovrà sempre ottenerne il previo assenso scritto. La Società potrà esprimere in ogni momento il proprio assenso, o divieto vincolante, all'essere nominata quale sponsor dell'Iniziativa. La Società potrà inoltre coordinare le iniziative di comunicazione che la riguardino, ferme restando le obbligazioni dello Sponsorizzato in termini di attività di promozione in favore della Società come illustrato al precedente art. 3.2.

3.5. Con questo Accordo, lo Sponsorizzato solleva la Società da ogni responsabilità civile e penale in ordine all'allestimento e svolgimento della Iniziativa, in ogni caso manlevandola e tenendola indenne da ogni conseguenza.

3.6. Lo Sponsorizzato nello svolgimento della propria attività garantisce il pieno rispetto di tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze, ivi compresi quelli riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione dell'attività medesima, anche con riferimento a tutti i soggetti di cui lo stesso si avvarrà nello svolgimento dell'iniziativa

3.7. Lo Sponsorizzato dichiara di non essere in rapporti di parentela o affari con Personale o Amministratori di AEB SpA o delle sue Società controllate.

3.8. Lo Sponsorizzato dovrà conservare tutta la documentazione relativa all'Iniziativa e, in specie, tutti i documenti afferenti alle spese effettuate con le somme riconosciute dalla Società.

3.9. Lo Sponsorizzato dovrà inviare copia di tutta la documentazione (foto, locandine, giustificativi che dimostrino l'avvenuta sponsorizzazione) di cui al presente articolo alla Società entro il 15 dicembre 2023 giorni dalla conclusione della Iniziativa, pena la risoluzione del presente contratto.

3.10. Lo sponsorizzato si impegna ad assicurare la massima cooperazione con gli organi di polizia giudiziaria e con la magistratura nell'obiettivo del perseguimento dei crimini.

3.11. Lo sponsorizzato si impegna a segnalare eventuali conflitti di interesse attuali o potenziali.

3.12. Qualora lo Sponsorizzato non adempia, anche solo parzialmente, agli obblighi di visibilità in favore della Società che su di esso gravano in forza del presente Accordo, la Società potrà senz'altro ripetere dallo Sponsorizzato tutte le somme dalla medesima Società sostenute in relazione all'Iniziativa.

Via San Martino, 9
20853 Biassono MB
www.biassono.org
biassono@pec.it
tel 039 2201090-89-88
info@ambitocaratebrianza.it

4. **Impegni della Società.**
   4.1. La Società si impegna a compartecipare, quale sponsor della Iniziativa, versando in favore dello Sponsorizzato la cifra di € 1000 (euro mille) sul Conto corrente bancario MB intestato a Comune di Biassono IBAN IT 48 L 06230 33540 000015048800. Perfezionato il versamento di questa somma, dimostrato da idonea documentazione emessa da parte della Società, la medesima Società sarà libera da qualsivoglia obbligazione e sarà tenuta pienamente adempiente a tutte le obbligazioni di cui all'Accordo.

5. **Uso dei segni distintivi.**
   5.1. Ai fini di cui all'art. 3.2 la Società autorizza lo Sponsorizzato a fare uso dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della Società unicamente secondo quanto previsto dal presente Accordo.
   5.2. Lo Sponsorizzato non potrà pertanto modificare, neppure parzialmente i marchi, i loghi e/o gli altri segni distintivi della Società, neppure in colori o proporzioni, e dovrà evitare qualunque comportamento che possa arrecare nocumento al carattere distintivo dei marchi stessi e di conseguenza qualunque danno ne derivi all'immagine della Società.
   5.3. In ogni caso e, fermo restando, quanto previsto al precedente art. 3, tutto il materiale di comunicazione prodotto per l'Iniziativa contenente i marchi, i loghi e/o gli altri segni distintivi della Società, dovrà essere inoltrato alla stessa prima della sua stampa/pubblicazione per verifica e approvazione del loro corretto utilizzo. Lo Sponsorizzato, inoltre, dovrà preventivamente chiedere e ottenere la espressa approvazione della Società anche in relazione alla dimensione ed alle modalità di impiego del marchio della Società stessa.
   5.4. Il diritto di sponsorizzare consente alla Società:
      5.4.1. di ottenere che lo Sponsorizzato apponga il marchio della Società su manifesti, locandine, annunci stampa su quotidiani, pubblicazioni di ogni genere;
      5.4.2. di ottenere che lo Sponsorizzato menzioni la Società in tutti i comunicati stampa dello stesso Sponsorizzato nel corso dell'Iniziativa;
      5.4.3. di progettare e realizzare, previo accordo con lo Sponsorizzato e rispettando il coordinamento grafico ed estetico, materiale pubblicitario di supporto alla Iniziativa;
      5.4.4. di usufruire di tutti i diritti pubblicitari connessi al diritto di sponsorizzazione.
   5.5. Lo Sponsorizzato dovrà cessare immediatamente l'utilizzo dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della Società, eliminando questi stessi dai propri archivi anche elettronici e ritirando e distruggendo ogni materiale cartaceo eventualmente realizzato, a seguito di richiesta scritta a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata della Società ed anche senza necessità di motivazione, dando conferma scritta dell'avvenuta rimozione e/o distruzione del cartaceo entro 10 giorni solari dalla richiesta formulata in tal senso dalla Società.
   5.6. Fermo quanto previsto dalle precedenti clausole, lo Sponsorizzato dovrà inoltre tenere completamente indenne la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'uso dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della stessa Società e rifondere ogni danno diretto od indiretto procurato, inclusi i danni all'immagine. Analogamente il materiale pubblicitario e comunque i messaggi dovranno sempre rispettare le norme del Codice Civile sulla concorrenza e quelle stabilite dall'istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.
   5.7. Lo Sponsorizzato si obbliga a non divulgare in alcun modo informazioni e/o notizie tecniche, commerciali e concernenti la Società di cui sia comunque venuto a conoscenza in conseguenza e/o a causa del presente Accordo.
   5.8. Tutte le obbligazioni assunte, le garanzie date e le dichiarazioni espresse dallo Sponsorizzato verso la Società si intendono assunte, date ed espresse pure verso tutte le società appartenenti al Gruppo A2A.

Via San Martino, 9
20853 Biassono MB

www.biassono.org
biassono@pec.it

tel 039 2201090-89-88
info@ambitocaratebrianza.it

6. Durata dell'Accordo.

6.1. Il presente Accordo, che decorre dall'1 ottobre 2023, resterà in vigore sino al 30 febbraio 2024.

7. Fatturazione.

7.1. A fronte delle prestazioni che lo Sponsorizzato, in forza dell'Accordo, erogherà a favore della Società, lo stesso Sponsorizzato emetterà fattura/e verso la Società per l'importo indicato di € 1000 [oltre IVA al 22%]. La fatturazione avverrà entro 30 giorni dalla fine dell'Iniziativa, previo rilascio del nulla osta da parte della Società, e comunque alla consegna dei giustificativi da parte dello Sponsorizzato medesimo. Fatti salvi i casi nei quali la normativa vigente prevede l'esonero dall'uso della fatturazione elettronica, tutte le fatture emesse tra gli operatori nazionali per la cessione di beni, lavori e prestazioni di servizi devono essere emesse in modalità esclusivamente elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Laddove la fattura venga emessa non in formato elettronico o trasmessa con modalità differente da quella sopra indicata, fatte salve le deroghe previste per legge, la stessa è da intendersi come non emessa e pertanto non accettata dalla Società. Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimo giorno del mese di emissione della fattura.

7.2. Tutti gli importi economici indicati nel presente contratto sono da intendersi oltre a IVA.

7.3. Tutte le fatture intestate alla Società devono riportare la seguente notazione: Operazione con scissione dei pagamenti - art. 17-ter DPR n. 633/1972.

8. Mancato svolgimento dell'iniziativa

8.1. In caso di mancata o parziale esecuzione dell'Iniziativa da parte dello Sponsorizzato per motivi tecnici, amministrativi o altre cause di forza maggiore comunque non imputabili allo Sponsorizzato, la Società avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente già pagate limitatamente ed in misura proporzionale a quella parte dell'Iniziativa non effettuata. Lo Sponsorizzato dovrà prontamente comunicare, mediante apposita lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Società, l'insorgenza di cause che impediscano la regolare esecuzione dell'Iniziativa oggetto dell'Accordo.

8.2. Qualora l'Iniziativa non si realizzi per qualsivoglia causa imputabile allo Sponsorizzato, questi dovrà integralmente rifondere la Società di ogni onere da questa sostenuta in relazione al presente Accordo.

8.3. Qualora, per effetto del protrarsi o dell'aggravarsi del periodo emergenziale e delle misure di contenimento del contagio COVID-19 (coronavirus), l'Iniziativa non potesse svolgersi, in tutto o in parte, le Parti concorderanno, alternativamente:

(a) ove compatibile con la natura dell'Iniziativa, il rinvio della stessa a data da destinarsi, in conformità alle disposizioni del presente Accordo. In tal caso, gli eventuali ulteriori importi che dovessero rendersi necessari per la ristampa dei materiali pubblicitari e, in ogni caso per il corretto adempimento del presente Accordo, saranno posti a carico di entrambe le Parti, in ugual misura, previo accordo scritto tra le stesse;

(b) la sospensione del presente Accordo, sino all'eventuale effettuazione dell'Iniziativa, mediante sottoscrizione ad opera di entrambe le Parti di apposito accordo di sospensione contenente l'indicazione del periodo della sospensione medesima. Resta inteso che, qualora la sospensione si protragga per un periodo di tempo superiore a due mesi, ciascuna Parte potrà recedere dal presente accordo mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata. In tal caso la Società avrà diritto al rimborso, delle somme eventualmente già pagate, ad eccezione degli importi che lo Sponsorizzato dimostri, mediante adeguati giustificativi, di aver sostenuto, in misura ragionevole, con un anticipo non immotivato. Al contrario, in caso di effettuazione dell'Iniziativa al termine del periodo di sospensione, gli eventuali ulteriori importi che

dovessero rendersi necessari per la ristampa dei materiali pubblicitari e, in ogni caso, per il corretto adempimento del presente Accordo, saranno posti a carico di entrambe le Parti in ugual misura, previo accordo scritto tra le stesse (verificare di volta in volta se tale previsione è compatibile con il budget dell'Iniziativa ed eventualmente integrare/modificare);

(c) la cancellazione definitiva dell'Iniziativa e la conseguente risoluzione consensuale del presente Accordo. In tal caso, la Società avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente già pagate, ad eccezione degli importi che lo Sponsorizzato dimostri, mediante adeguati giustificativi, di aver sostenuto, in misura ragionevole, con un anticipo non immotivato.

9. Legge applicabile e Foro competente.

9.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

9.2. Eventuali controversie comunque discendenti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

10. Clausola risolutiva.

10.1. La Società avrà facoltà di risolvere il contratto in danno dello Sponsorizzato qualora, nonostante la diffida ex art.1454 c.c., lo Sponsorizzato persista nei seguenti inadempimenti:

10.1.1. le dichiarazioni espresse dallo Sponsorizzato verso la Società, ivi incluse quelle di cui alla Premessa, si rivelino false o comunque non complete;

10.1.2. sopravvenga una delle cause ostative di cui all'art. 80 d.lgs. 50/16;

10.1.3. lo Sponsorizzato violi le clausole di cui ai precedenti artt. 3.6, 3.7, 3.8;

10.1.4. si verifichino le condizioni di cui all'art. 10;

10.1.5. si verifichino le condizioni di cui all'art. 11;

10.2. Resta inteso che la Società potrà recedere in qualunque momento dal presente mediante comunicazione scritta, con conseguente revoca dell'uso concesso dei marchi e obbligo dello Sponsorizzato di eliminare qualunque esemplare dei marchi in suo possesso.

11. Osservanza della legge in generale e Responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231

La Società svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, incluso il presente, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

A tale proposito resta inteso che, nell'esecuzione del contratto, lo Sponsorizzato si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato (di seguito il "Decreto 231/01"), lo Sponsorizzato dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Impresa o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Impresa, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito lo Sponsorizzato dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito ai propri dipendenti e/o collaboratori disposizioni idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione, anche da parte dei subappaltatori indicati dallo Sponsorizzato, costituisce grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale con la Società.

Resta altresì inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti dai precedenti commi del presente art.11, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Società per fatto e colpa dello Sponsorizzato e quest'ultimo sarà tenuto a risarcire e tenere indenne La Società, per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

12. Tracciabilità dei flussi finanziari ex articolo 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, lo Sponsorizzato assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (di seguito "l.136/10").

In particolare, lo Sponsorizzato è tenuto a comunicare, mediante formale dichiarazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni relative ai contratti stipulati con la Società, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, con l'impegno a segnalare entro sette giorni dal suo verificarsi ogni eventuale variazione.

Il rinnovo della dichiarazione di cui sopra è richiesto solo in caso di variazione delle informazioni ivi contenute indipendentemente dal numero di contratti stipulati con una o più società del Gruppo A2A S.p.A.

Tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato come sopra e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 l.136/10, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti e/o di qualsiasi altra operazione finanziaria in conformità all'art. 3 l. 136/10, pena la risoluzione dell'Accordo.

La Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto per fatto e colpa dello Sponsorizzato qualora le transazioni a esso relative siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. e comunque qualora lo Sponsorizzato non inserisca, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al Contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.136/10.

A quest'ultimo proposito, lo Sponsorizzato si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Società della notizia dell'inadempimento della controparte(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

13. Varie.

13.1. Ogni modificazione dell'Accordo potrà avvenire solo in forma scritta ed essere approvata da entrambe le Parti.

Via San Martino, 9
20853 Biassono MB
www.biassono.org
biassono@pec.it
tel 039 2201090-89-88
info@ambitocaratebrianza.it

13.2. Le Parti dichiarano che il contenuto dell'Accordo è frutto di ampia negoziazione e che esse hanno attentamente esaminato e valutato ogni singola clausola del medesimo, con ciò escludendosi espressamente l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile.

13.3. Le informazioni, i dati e ogni altro documento su qualsiasi supporto formato che, anche oralmente, le Parti si scambiano vicendevolmente in forza o comunque in occasione dell'Accordo, sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo consenso scritto della controparte o per effetto di un obbligo di legge. In questo secondo caso, la disclosure dovrà comunque essere preannunziata all'altra Parte affinché questa possa chiedere la omissione di una o più delle informazioni.

13.4. Tutte le comunicazioni tra le Parti anche solo indirettamente afferenti al presente contratto dovranno intervenire per iscritto mediante pec ed essere indirizzate ai seguenti indirizzi:

lo Sponsorizzato:

Comune di Biassono (capofila dell'Ambito di Carate Brianza)

presso la sede in Biassono, Via San Martino n. 9 – PEC: biassono@pec.it / e-mail: veronica.borroni@ambitocaratebrianza.it

la Società:

Gelsia S.r.l. - referente ufficio Marketing - indirizzo PEC: info@pec.gelsia.it / e-mail: marketing@gelsia.it

13.5. Il presente Accordo redatto nella forma di scrittura privata non autentica, è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Ove ne venisse chiesta la registrazione l'imposta sarà applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta stessa a norma dell'art. 30 del citato DPR 131/86.

13.6. L'eventuale tolleranza, della Parte che deve riceverli, di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

13.7. La nullità di una o più previsioni dell'Accordo non inficerà in alcun modo la validità o l'esecuzione delle rimanenti previsioni dello stesso. Le Parti si impegnano a sostituire qualsiasi previsione nulla con una previsione nuova, valida ed eseguibile, che dovrà, nei limiti consentiti, essere simile allo scopo e all'effetto desiderato nella originale previsione invalida. ***

Comune di Biassono

UFFICIO DI PIANO
AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA

Ufficio Unico dei Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza

Via San Martino, 9
20853 Biassono MB

www.biassono.org
biassono@pec.it

tel 039 2201090-89-88
info@ambitocaratebrianza.it

Qualora riteniate di accettare integralmente e senza riserve le condizioni su esposte, nonché quelle contenute nelle premesse e negli allegati, Vi preghiamo di inviarci una lettera in segno di integrale accettazione da parte Vostra, con l'indicazione del nostro numero di protocollo.

Distinti saluti

Biassono (MB), 26 settembre 2023

Pratica trattata da: dott.ssa Veronica Borroni – La Responsabile dell'Ufficio di Piano Ambito Territoriale di Carate Brianza – via S. Martino, 9 – 20853 Biassono – tel 039.22.01.089 – fax 039.22.01.076 – email: veronica.borroni@ambitocaratebrianza.it